



Proposta n. 321 / 2023

**PUNTO 27 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/03/2023**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 / DGR del 15/03/2023**

**OGGETTO:**

Percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 14, comma 3.



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

FEDERICO CANER per ELENA DONAZZAN

### **STRUTTURA PROPONENTE**

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 14, comma 3.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si aggiornano le linee guida per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica professionale o del diploma professionale di IeFP, di cui alla DGR n. 2646 del 18.12.2012.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 *Il sistema educativo della Regione Veneto* all'art. 14, comma 3, prevede che gli esami *conclusivi dei percorsi del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale* si svolgano, secondo *modalità stabilite dalla Giunta regionale, in conformità a quanto contenuto nelle indicazioni regionali e siano ispirate a principi di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati.*

Ad oggi lo svolgimento degli esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è disciplinato dalla DGR n. 2646 del 18.12.2012 di approvazione del documento recante *Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale* riferite ai percorsi triennali di IeFP in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, conformemente ai principi contenuti nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Ricordato che con DGR n. 1377 del 16.9.2020 *Approvazione delle Linee Guida per la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale delle azioni formative in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i.* si è già provveduto alla revisione delle indicazioni regionali limitatamente alla composizione delle commissioni di valutazione, con il presente provvedimento si propone di aggiornare le suddette linee guida in tema di svolgimento degli esami in oggetto, in considerazione delle modifiche normative nel frattempo intervenute a seguito dell'Accordo Rep. atti n. 155/CSR, sancito in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome di Trento e Bolzano in data 1.8.2019 e del successivo Accordo Rep. atti n. 19/210/CR10/C9 sancito il 18.12.2019 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Tali Accordi sono stati recepiti nel Veneto con DGR n. 914 del 9.7.2020 *Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati.*

Si ricorda che l'Accordo Rep. atti n. 155/CSR del 1.8.2019 *riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011* oltre ad aver revisionato profondamente l'impianto metodologico del Repertorio nazionale del 2011 e rivisto le competenze in esito alla figura di tecnico, ha aggiornato i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza con le recenti normative nazionali e comunitarie.



Il successivo Accordo Rep. atti n. 19/210/CR10/C9 del 18.12.2019 ha approvato la tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP.

Tutto ciò premesso, dato atto che nel corrente anno formativo andranno ad esame i primi percorsi triennali relativi a figure di operatore previste dal nuovo Repertorio IeFP 2019 di cui all'Accordo n. 155/CSR del 2019 e tenuto conto delle competenze e delle Aree di Attività (AdA) ora correlate alle figure di IeFP e ai profili regionali che la Regione approva ad integrazione del citato Repertorio, si propone di approvare il documento *Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame per la qualificazione professionale (qualifica e diploma)* di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, con il quale si aggiornano le precedenti indicazioni in tema di esami di cui alla sopra citata DGR n. 2646 del 18.12.2012.

Il documento che si propone all'approvazione della Giunta Regionale, è stato predisposto dal Tavolo tecnico composto da rappresentanti degli Organismi di Formazione e della Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto, avviato con nota prot. n. 53163 del 4.2.2021 del Direttore di quest'ultima.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della definizione con proprio decreto della modulistica per l'ammissione e per la valutazione dell'esame.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 17.10.2005, n. 226 *Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53*;

VISTA la legge regionale 31.3.2017, n. 8 *Il sistema educativo della Regione Veneto*;

VISTA la DGR n. 2646 del 18.12.2012 *Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226*";

VISTO l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (prot.14/021/CR08/C9);

VISTO l'Accordo repertorio atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;

VISTO l'Accordo n. 19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019;

VISTA la DGR n. 1377 del 16.9.2020 *Approvazione delle Linee Guida per la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale delle azioni formative in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i.*;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, comma 2.



## DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento *Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame per la qualificazione professionale (qualifica e diploma)*, di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che le disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame per la qualificazione professionale di cui all'**Allegato A**, si applicano a decorrere dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della definizione ed adozione con proprio decreto della modulistica prevista dalle disposizioni di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Dott. Lorenzo Traina -







**PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)  
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME  
PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (QUALIFICA E DIPLOMA)**

## 1. Premessa

L'esame di qualificazione<sup>1</sup> professionale per la qualifica o il diploma di IeFP ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico professionali previste dagli standard della figura di riferimento e presuppone un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

La valutazione delle competenze costituisce un dovere da parte dei docenti e della commissione d'esame, ma allo stesso tempo, la valutazione delle proprie competenze in maniera equa e idonea è un diritto di ogni candidato.

Per le competenze di base e per le competenze tecnico-professionali è d'obbligo riferirsi agli standard definiti negli Accordi vigenti<sup>2</sup>, così come integrati dalle successive disposizioni regionali, anche in tema di definizione di profili regionali.

Si evidenzia che la valutazione sulle competenze acquisite, relativa sia alla macroarea delle competenze di base che alla macroarea delle competenze tecnico-professionali, non deve limitarsi, nel caso della qualifica, ai risultati formativi dell'ultimo anno, ma considera anche quanto lo studente ha acquisito frequentando l'intero percorso triennale; per tutti è, inoltre, necessario prendere in considerazione quanto è stato rilevato durante l'esperienza di formazione in azienda, nonché la maturazione personale in termini di responsabilità, soft skills e competenze di cittadinanza.

La valutazione delle prove dovrà accertare, nell'esecuzione dei compiti assegnati, i livelli di padronanza, raggiunti dagli studenti, nelle competenze correlate a ciascun compito. A ciascun livello di padronanza dovrà essere associata una scala di valori in centesimi, da applicare ai compiti per la verifica delle competenze in cui si articolano le prove finali, e ciascun compito, correlato alla competenza, inciderà per un peso predeterminato sul prodotto finale.

Nel complesso le modalità di valutazione dovranno:

- rendere trasparente allo studente i meccanismi di valutazione adottati per giudicare il prodotto della sua prova d'esame;
- garantire oggettività ai criteri di valutazione e chiara identificazione dei diversi pesi assegnati ai singoli compiti e alle tre macro-prove che costituiscono, nel loro complesso, l'esame di qualificazione;
- rendere trasparente ai componenti la commissione d'esame le diverse fasi della valutazione della prova e il modo con cui si perviene alla definizione del punteggio finale e al giudizio di idoneità o di non idoneità.

## 2. Scrutini per l'ammissione

Sono ammessi allo scrutinio finale tutti gli allievi non ritirati che hanno frequentato le attività per la percentuale (o il monte ore) prevista dalle direttive regionali o dalla normativa vigente; sono altresì ammessi i candidati che possono beneficiare di ipotesi di deroga alle condizioni precedenti se previste dalle disposizioni vigenti, previo nulla osta della Regione espresso su istanza motivata inoltrata con il parere positivo del consiglio di classe/corso.

<sup>1</sup> Laddove si usi il termine qualificazione, questo deve intendersi comprensivo sia della qualifica che del diploma;

<sup>2</sup> Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;

Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.



d6f8546e



Il giudizio di ammissione agli esami (punteggio di ammissione e PECUP) esplicita il livello di padronanza complessiva maturato dallo studente durante il percorso per il conseguimento della qualifica (triennale) o del diploma (quarto anno o, in alcuni casi specifici, quadriennio). Tale giudizio rappresenta l'esito di un processo mirato ad una valutazione complessiva dello studente, basata sia sui risultati delle singole verifiche, sia su possibili apporti significativi di tutte le competenze.

Alla definizione del punteggio di ammissione all'esame di qualificazione riportato per ogni studente nella "SCHEDE DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE" si perviene tenendo conto delle valutazioni espresse per le singole competenze nella "SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE", che riporta le valutazioni conseguite per la macroarea delle competenze di base (SCHEDE AMMISSIONE COMPETENZE BASE) e per la macroarea delle competenze tecnico-professionali (SCHEDE AMMISSIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI).

Il giudizio espresso sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali tiene conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea.

Nella SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE i livelli di padronanza delle singole competenze sono espressi su una scala di 4 livelli.

#### Per l'esame di qualifica

TAB1

LIVELLI	DESCRIZIONE
<b>0 = NON RAGGIUNTO</b>	competenza non raggiunta
<b>1 = BASE</b>	Lo studente svolge compiti ricorrenti e risolve problemi propri di attività note, mostrando di possedere conoscenza ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
<b>2 = INTERMEDIO</b>	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi di attività note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
<b>3 = AVANZATO</b>	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi di attività anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

#### Per l'esame di diploma

TAB2

LIVELLI	DESCRIZIONE
<b>0 = NON RAGGIUNTO</b>	competenza non raggiunta
<b>1 = BASE</b>	Lo studente sa gestire in modo autonomo attività in un quadro di istruzioni di solito prevedibili ma soggette a cambiamenti ricorrenti programmati e non. Sa provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività anche di altri valutando i risultati in base a parametri prestabiliti.
<b>2 = INTERMEDIO</b>	Lo studente sa gestire in modo autonomo attività in un quadro di istruzioni soggette a continui cambiamenti dettati da variazioni non prevedibili e non note. Sa provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività anche di altri valutando i risultati sul piano quali-quantitativo sulla base di un autonomo e motivato quadro di osservazioni e riscontri.



d6f8546e





<b>3 = AVANZATO</b>	Lo studente sa gestire in modo autonomo attività in continua evoluzione anche per variazioni non prevedibili in un quadro di istruzioni da rielaborare sulla base delle conoscenze acquisite proponendo miglioramenti e/o soluzioni innovative. Sa provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività anche di altri valutando i risultati e partecipando al processo decisionale e attuativo per lo sviluppo della professionalità propria e dei collaboratori.
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad ogni livello corrisponde un range di punteggio in centesimi al fine della valutazione di ammissione e della prova finale.

TAB 3

LIVELLO	PUNTEGGIO IN CENTESIMI
0 = competenza non raggiunta	< 60/100
1 = base	da 60/100 a 75/100
2 = intermedio	da 76/100 a 90/100
3 = avanzato	Da 91/100 a 100/100

Nella SCHEDA DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE la descrizione sintetica del profilo dello studente avrà a riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Tale descrizione porrà in evidenza i risultati acquisiti dallo studente nelle competenze di base e competenze tecnico professionali, tenendo conto del progressivo e complessivo sviluppo del suo percorso di apprendimento (anche in termini di partecipazione, impegno, collaborazione), delle evidenze relative all'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e delle evidenze emerse nel corso della esperienza di formazione in azienda.

Qualora vi fossero altre esperienze di apprendimento dello studente i cui risultati fossero ritenuti significativi, nella descrizione sintetica del profilo dello studente, si farà esplicito riferimento ai relativi risultati di apprendimento acquisiti in tali occasioni.

Occorre precisare che al fine della massima trasparenza, i criteri di attribuzione del punteggio di ammissione vanno approvati prima della prima pagella dell'ultimo anno.

Il valore di soglia per l'ammissione è stabilito in 60/100.<sup>3</sup>

Nel verbale dello scrutinio di ammissione agli esami, come per lo scrutinio per l'ammissione all'anno successivo, il consiglio di classe/corso deve obbligatoriamente evidenziare le motivazioni di eventuali non ammissioni; in particolare, si raccomanda una idonea attenzione nei casi di studenti con disabilità o comunque destinatari di percorsi in deroga o personalizzati, al fine di mettere in trasparenza le scelte effettuate in sede di valutazione finale.

Per ogni corso dovrà essere compilata la SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE, riportante i punteggi di ammissione di tutti gli studenti del corso ammessi all'esame.

### 3. Struttura della prova d'esame di qualificazione professionale

La prova d'esame ha una durata flessibile, indicativamente da un minimo di 16 ore (2 giorni) a un massimo di 24 ore (3 giorni) – salvo possibile richiesta di deroga, purchè adeguatamente motivata e che dovrà essere

<sup>3</sup> Per il solo AF 2022/2023 al fine di tener conto della fase di transizione in corso, la soglia di ammissione viene definita per l'esame di qualifica a 55/100



d6f8546e



espressamente autorizzata dalla Direzione Formazione e Istruzione - e si struttura su 3 macro-prove, valutate in centesimi, ognuna delle quali incide con un peso specifico sul punteggio complessivo dell'esame.

a) Prova delle competenze di base

La prova sulle competenze di base fa riferimento nell'architettura, ai criteri descrittivo-compositivi e alla caratterizzazione definiti nell'Allegato 4 - Standard minimi formativi delle competenze di base del terzo e quarto anno dell'istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo ASR 155/CSR.

Tale prova valuta e accerta almeno tre competenze di base in modalità scritta.

È obbligatorio l'accertamento della competenza Alfabetico Funzionale - Esprimersi e comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita, a cui va assegnato un peso del 30% sull'intera prova delle competenze di base per la qualifica; parimenti è obbligatorio l'accertamento della competenza Alfabetico Funzionale-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, economici, tecnologici e professionali, a cui va assegnato un peso del 30% sull'intera prova delle competenze di base per il diploma.

La prova sulle competenze di base è strutturata sul modello OCSE PISA. È opportuno che il contenuto della prova sia collegato alla figura professionale oggetto della qualificazione e che i quesiti siano di tipo applicativo. Il modello OCSE PISA non si focalizza sulla conoscenza di contenuti curricolari, ma sulla misura in cui gli studenti sono in grado di utilizzare competenze acquisite, durante gli anni del percorso formativo, per affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana, per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società, e per continuare ad apprendere per tutta la vita.

Per la macro prova delle competenze di base è previsto un punteggio massimo attribuibile di 100 punti, con incidenza del 35% sul punteggio complessivo dell'esame.

b) Prova esperta

La prova esperta è, pertanto, una prova complessa, composta da compiti correlati tra di loro e collegati alla realizzazione dei processi di lavoro/attività propri della figura di riferimento, che deve permettere la valutazione di competenze previste dallo standard nazionale e caratterizzanti la figura.

Tale prova valuta e accerta almeno 2 competenze tecnico professionali con modalità preferibilmente - ma non esclusivamente - laboratoriali.

La valutazione dei compiti è individuale e va assegnata in base ai criteri di valutazione descritti; in considerazione della particolarità organizzativa della prova esperta o al fine di simulare la realtà lavorativa, le attività laboratoriali si possono configurare anche come compito complesso, con assegnazione di specifici incarichi al singolo studente nel contesto del lavoro attribuito all'intero gruppo (es. brigata di cucina) e purchè sia possibile ricondurre competenze o parti di esse al singolo candidato.

Si evidenzia, infatti, che la prova deve preferibilmente ricondursi ad una simulazione di contesto reale, con particolare riferimento alle Aree di Attività<sup>4</sup> (AdA) afferenti, così come associate nelle specifiche competenze per ogni singola figura nel repertorio IeFP. L'AdA contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT relative alle attività economiche e alle professioni.

La competenza relativa alla Sicurezza (Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente) va considerata in modo trasversale a tutte le competenze tecnico professionali oggetto di analisi: tra i criteri di valutazione dei compiti assegnati vanno, pertanto, valorizzati anche elementi relativi al rispetto delle norme per la sicurezza previste per il settore.

Per la macro-prova esperta è previsto un punteggio massimo attribuibile di 100 punti, con incidenza del 45% sul punteggio complessivo dell'esame.

---

<sup>4</sup> <https://atlantelavoro.inapp.org/>



d6f8546e



## c) Prova orale

La prova orale valorizza, valuta e accerta almeno una competenza di base e almeno una competenza tecnico professionale, avvalendosi di una griglia di valutazione improntata a criteri di trasparenza ed equità, che valorizzi i livelli di autonomia e responsabilità previsti dall'EQF3 per la qualifica o EQF4 per il diploma.<sup>5</sup>

La prova orale può prevedere anche l'esposizione per mezzo di elaborati (tesine, progetti, relazioni, ricerche).

La prova orale prevede un punteggio massimo attribuibile di 100 punti, con incidenza del 20% sul punteggio complessivo dell'esame.

#### 4. Predisposizione della prova d'esame di qualificazione

La DGR n. 1377 del 16/09/2020 Approvazione delle Linee Guida per la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale delle azioni formative in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., ha introdotto nuove condizioni nella organizzazione e nei compiti dei vari componenti esterni:

- un Presidente, nominato dalla struttura regionale competente in materia di formazione, in posizione di terzietà, con funzione di presidio e garanzia del processo;
- un Esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'Organismo di Formazione tra i componenti dell'elenco regionale;
- un Esperto della figura professionale o del settore, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'organismo di formazione tra soggetti in possesso di consolidata esperienza professionale.

Il Presidente va formato sulle modalità di svolgimento dell'esame e sul proprio ruolo, che non è di valutatore tecnico di competenze, ma di garante del corretto svolgimento delle prove.

Relativamente all'Esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze si ricorda che esso svolge le attività di:

1. verifica della documentazione relativa al raggiungimento dei risultati di apprendimento ai fini dell'accesso alla valutazione. Nell'ambito del contesto di apprendimento formale, la verifica consiste, al minimo, nell'esame tecnico della documentazione prodotta nel percorso formativo e per gli esiti di apprendimento, quali ad esempio: progetto formativo, scheda conclusiva di ammissione alla prova di esame, ecc. La verifica si svolge in adempimento di quanto previsto da ciascun Avviso per il finanziamento / riconoscimento dei percorsi formativi;
2. proposta di pianificazione, per la condivisione in sede di Commissione, del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento e nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nonché dell'equità delle condizioni e della privacy degli utenti;
3. proposta, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione per la condivisione in sede di Commissione;
4. proposta di dettaglio, per la condivisione in sede di Commissione, delle prove di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;
5. partecipazione alla realizzazione della valutazione, comprese le prove di verifica;
6. cura della tracciabilità dell'intero processo.

Per l'Esperto della figura professionale o del settore si rinvia, come per le figure di cui sopra, alle norme regolamentari e alle note di precisazioni emanate.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Per approfondimenti sugli EQF vedi <https://www.anpal.gov.it/eqf>

<sup>6</sup> Per approfondimenti: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/esami> alla voce Linee Guida per la composizione e per il funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale di percorsi e azioni formative (dal 1 gennaio 2021)



d6f8546e



Il Consiglio dei docenti del corso/classe, tenuto conto di quanto sopra precisato, predispone due prove alternative da presentare alla Commissione d'esame, redatte sulla base del format SCHEDE DELLE PROVE DELL'ESAME DI QUALIFICAZIONE, ognuna delle quali composta da una prova delle competenze di base e da una prova esperta, tra cui verrà estratta a sorte il giorno d'esame la prova che sarà assegnata agli studenti, contenente i singoli compiti previsti.

Deve essere predeterminato, durante la fase preliminare di predisposizione della prova, il peso - in termini di percentuale di incidenza - che ciascun compito assume nell'ambito della prova nel suo complesso. Il peso assegnato a ciascun compito, sia della prova delle competenze di base, sia della prova esperta, viene riportato nella scheda delle prove dell'esame di qualificazione.

Per gli studenti con disabilità (inseriti nei corsi dedicati o integrati negli ordinari corsi IeFP) o gli studenti con progetto educativo individuale/piano didattico personalizzato per i quali durante l'anno formativo (e non solo in sede di esame) - il consiglio classe/corso abbia preso atto di un bisogno educativo speciale (BES) o tenuto conto di una situazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA) o altre condizioni certificate e riconosciute che richiedano particolari condizioni educative e formative, ferma restando la necessità di raggiungere risultati che consentano di evidenziare il possesso delle competenze oggetto della prova, è indispensabile prevedere la disponibilità, durante le prove d'esame, di mezzi che abbiano funzionalità strumentale al raggiungimento dei medesimi obiettivi (es. ausili, protesi, tastiere speciali, dizionari braille ecc.).

## 5. Scheda delle prove dell'esame di qualificazione

La SCHEDE DELLE PROVE DELL'ESAME DI QUALIFICAZIONE si struttura in:

- una prima parte (SCHEDE PRESENTAZIONE PROVE) che presenta nel complesso le prove assegnate, indicandone la durata ed evidenziandone eventuali aspetti organizzativi e logistici;
- una seconda parte (SCHEDE PROVE COMPETENZE) che riassume, sia per la prova delle competenze di base (SCHEDE PROVA COMPETENZE BASE) che per la prova esperta (SCHEDE PROVA ESPERTA), i singoli compiti assegnati, mettendoli in correlazione con le competenze dell'area di base e con quelle dell'area tecnico professionale. Nella prova esperta, per ogni singolo compito devono essere indicate le Aree di Attività a cui il compito è riferito e almeno 1 tra le competenze correlate;
- la terza parte (SCHEDE RIASSUNTIVE DEI COMPITI), che descrive in dettaglio ognuno dei singoli compiti assegnati ai candidati (SCHEDE COMPETENZE DI BASE e SCHEDE PROVA ESPERTA);
- una quarta parte (SCHEDE PROVA ORALE) in cui vengono annotati i contenuti della prova orale.

Le SCHEDE delle prove di cui sopra sono utilizzate per registrare il punteggio conseguito dal candidato in ciascun compito assegnato e nella prova orale.

La scheda delle prove dell'esame di qualificazione sorteggiata, completa delle parti A, B e C, resta a disposizione della commissione e dei candidati per eventuali consultazioni.

Ai candidati viene consegnata la terza parte che descrive in dettaglio i compiti assegnati.

La scheda della prova orale viene compilata dai commissari durante la prova orale e sottoscritta dal candidato.

## 6. Svolgimento degli esami

La scuola della formazione professionale o l'organismo di formazione formula una proposta di Svolgimento degli esami per ogni commissione d'esame da nominare per una durata massima di 3 giornate di esame fino a 5 corsi per commissione e per sede.

La proposta sarà formalizzata nei gestionali dedicati nei termini indicati dalla Regione - e, comunque, almeno 30 giorni prima della data proposta per l'esame - e approvata dalla Direzione Formazione e Istruzione. La Regione si riserva di apportare modifiche al calendario proposto in considerazione del numero di allievi previsti.



d6f8546e



Durante la riunione preliminare la scuola della formazione professionale (o l'organismo di formazione) presenta ai membri esterni della Commissione la SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI DI AMMISSIONE, contenente il punteggio di ammissione dei singoli studenti espresso in centesimi e, se richieste, la SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE e la SCHEDA DELLO SCRUTINIO DI AMMISSIONE del singolo studente.

All'avvio della sessione d'esame, verificata la presenza degli studenti, si procede al sorteggio e alla somministrazione delle prove.

Qualora all'interno del gruppo classe siano presenti studenti con certificazione o che hanno seguito percorsi personalizzati per i quali il Consiglio di classe/corso abbia ritenuto di individuare degli obiettivi didattici diversi da quelli previsti dagli standard per il conseguimento della qualifica, o per i quali si necessita di modalità e tempi specifici, coerenti con il progetto educativo specifico già previsto durante l'anno formativo, potrà essere concesso l'utilizzo, durante l'esame, di guide, indicazioni aggiuntive, griglie procedurali ecc. per lo svolgimento del compito assegnato. Ai fini del conseguimento della qualifica, l'uso degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico/Educativo Personalizzato deve essere finalizzato al raggiungimento delle competenze previste negli standard del repertorio nazionale o regionale per la figura di riferimento.

Diversamente, qualora gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal Percorso Personalizzato e/o dal Piano Didattico/Educativo Personalizzato siano finalizzati al conseguimento di obiettivi formativi diversi dagli standard della figura, si darà luogo al rilascio dell'Attestato di competenze (in luogo dell'attestato di qualifica) in quanto strumento di certificazione più adeguato all'esigenza di attestare le conoscenze, abilità e competenze effettivamente conseguite in esito al percorso; detto Attestato sarà rilasciato anche a eventuali studenti che non risultino idonei al superamento dell'esame finale e non si reinscrivano alle attività formative.

## 7. Valutazione delle prove di esame

I livelli di padronanza evidenziati nell'esecuzione di ciascun compito sono espressi su una scala di 4 livelli, a cui corrisponde un range di punteggio in centesimi, nei termini di cui alla precedente TAB1 negli esami di qualifica e TAB2 negli esami di diploma.

Il punteggio conseguito dallo studente nei singoli compiti concorre al punteggio complessivo della prova in ragione del peso attribuito dal Consiglio di classe/corso e condiviso con la Commissione durante la riunione preliminare.

Il punteggio complessivo della prova delle competenze di base e della prova delle competenze tecnico professionali è determinato sommando il punteggio in centesimi ottenuto in ciascun compito, moltiplicato per la percentuale di incidenza (= peso) preassegnata.

Una corretta valutazione della prova d'esame comporta i seguenti passaggi:

- attribuzione della percentuale di incidenza su cento (al peso devono corrispondere quindi n. punti su 100) a ciascuno dei compiti in cui si articolano rispettivamente la prova delle competenze di base e la prova delle competenze tecnico professionali;
- attribuzione del punteggio complessivo per ciascuna prova sommando i punteggi conseguiti in ciascun compito in cui si articola la prova moltiplicato per la percentuale di incidenza (= peso) predefinita dal Consiglio di classe/corso e riportata nella scheda delle prove dell'esame di qualifica;
- attribuzione del punteggio complessivo alla prova di esame sommando i punteggi di ciascuna macro-prova moltiplicati per le seguenti percentuali di incidenza:
  - prova delle competenze di base 35%;
  - prova esperta 45%;
  - prova orale 20%.

I singoli compiti assegnati per ognuna delle prove d'esame vengono valutati autonomamente in ogni SCHEDA DELLE PROVE DELL'ESAME DI QUALIFICAZIONE, indicando per ognuno il livello di padronanza delle competenze e il relativo punteggio in centesimi.



d6f8546e



Il punteggio in centesimi conseguito in ciascun compito delle prove d'esame viene riportato nella SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE VALUTAZIONI, unitamente al punteggio in centesimi attribuito complessivamente a ciascuna prova.

Nella valutazione delle prove d'esame deve essere utilizzato il punteggio in valore assoluto completo di due decimali. Solo nella fase finale della determinazione del punteggio conclusivo (composto da punteggio di ammissione e punteggio delle prove di esame) eventuali frazioni di punto andranno arrotondate all'unità superiore in caso di frazione uguale o superiore a 0,50.

### **8. Conseguimento titolo di qualificazione professionale**

La qualificazione professionale si consegue al raggiungimento di un punteggio pari a 60/100.

Il punteggio finale che determina l'idoneità o meno al conseguimento della qualifica viene calcolato sommando il 45% del punteggio di valutazione degli esami finali al 55% del punteggio di ammissione; per il diploma il punteggio finale che determina l'idoneità o meno al conseguimento della qualifica viene calcolato sommando il 50% del punteggio di valutazione degli esami finali al 50% del punteggio di ammissione.

Nel punteggio conclusivo eventuali frazioni di punto andranno arrotondate all'unità superiore in caso di frazione uguale o superiore a 0,50. In itinere dovrà essere riportato il punteggio in valore assoluto completo di due decimali.<sup>7</sup>

La Commissione può deliberare con voto di consiglio l'assegnazione di un punteggio finale di 100/100 per quei candidati che, ammessi agli esami con 100/100, abbiano ottenuto un punteggio di valutazione complessiva delle prove non inferiore a 91/100.

### **9. Disciplina sull'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualificazione di istruzione e formazione professionale**

Le modalità di accesso alle prove d'esame dei percorsi di istruzione e formazione professionale per i candidati esterni privatisti che richiedano l'ammissione diretta all'esame di qualifica, sulla base di crediti formativi maturati in esperienze formative e lavorative pregresse, sono normate da specifiche disposizioni.

Sono confermate le disposizioni di cui al decreto della Direzione Formazione n. 711 del 24/04/2015 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle disposizioni e della modulistica per *l'ammissione agli esami di qualifica professionale di candidati privatisti* e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'ammissione diretta all'esame di qualifica è necessario trovarsi in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età (18 anni) al momento della presentazione della richiesta;
- aver fatto domanda di ammissione all'esame di qualifica professionale entro il 30 aprile presso l'organismo formativo individuato quale sede di svolgimento dell'esame per la qualifica che si richiede di conseguire;
- aver allegato alla suddetta domanda un curriculum vitae, in formato Europass, nonché ogni documento utile ad attestare i contenuti del curriculum;
- aver superato con esito positivo le prove preliminari.

---

<sup>7</sup> Esempi:

1. punteggio ammissione qualifica = 75, punteggio prove = 60. Punteggio complessivo:  $(75 \times 55\%) + (60 \times 45\%)$   
=  $41,25 + 27 = 68,25 = 68$ ;

2. punteggio ammissione = 65, punteggio prove = 60. Punteggio complessivo:  $(65 \times 55\%) + (60 \times 45\%)$   
=  $37,75 + 27 = 62,75 = 63$ .



d6f8546e

